

Roma, 4 novembre 2022

Nota di approfondimento

Le principali novità per gli enti locali a seguito delle modifiche al processo tributario (legge 31 agosto 2022, n. 130)

Indice

Premessa	1
1. Il giudice monocratico.....	2
2. La regolazione delle spese di lite in caso di proposta di conciliazione	2
3. Le spese di lite in caso di rigetto immotivato del reclamo/ mediazione.....	3
4. I tempi di decisione sulle misure cautelari.....	4
5. La proposta di conciliazione formulata dal giudice tributario	5
6. Le udienze telematiche	5
7. La definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.....	6
8. La prova testimoniale	7
9. La prova della pretesa tributaria	8
10. Il rinvio pregiudiziale	8

Premessa

La legge n. 130 del 31 agosto 2022 (nel seguito indicata con “la legge”) reca disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari, in attuazione degli impegni assunti con il PNRR. L’obiettivo principale è quello di ridurre il numero di ricorsi, consentendone una trattazione più celere, e viene perseguito attraverso diversi interventi desumibili dal testo della legge, tra cui in particolare si segnalano:

- l’istituzione del giudice monocratico;
- la penalizzazione, in termini di imputazione di spese di giudizio, per il mancato accoglimento delle proposte di mediazione o di conciliazione giudiziale;
- la riduzione dei termini per la decisione sulle misure cautelari;
- l’istituzione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

Con la riforma in esame, inoltre, viene modificata anche la denominazione delle commissioni tributarie: la commissione tributaria provinciale è ridenominata “corte di giustizia tributaria di primo grado”; mentre la commissione tributaria regionale è ridenominata “corte di giustizia tributaria di secondo grado”¹.

1. Il giudice monocratico

L'articolo 4 della legge di riforma introduce il nuovo art. 4-*bis* nel d.lgs. 546/1992, il quale prevede che **le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro**. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

Per valore della lite si intende solo l'imposta, esclusi sanzioni ed interessi. Se l'oggetto del contendere è un atto di irrogazione delle sanzioni, l'importo della lite è pari al valore delle sanzioni. L'importo di 3.000 euro coincide con il valore della controversia per la quale le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica².

L' articolo 4-*bis* precisa, inoltre, che nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, per quanto applicabili e ove non espressamente derogate, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.

L'art. 8, comma 4, precisa che **le disposizioni relative all'introduzione del giudice monocratico si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023**.

L'art. 4, comma 4, della legge, sostituendo il comma 4 dell'art. 16 del dl 119/2018, prevede che le udienze tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso “*per comprovate ragioni*”³, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di trattazione in pubblica udienza e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. Nel caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria⁴.

2. La regolazione delle spese di lite in caso di proposta di conciliazione

L'articolo 4, comma 1, lett. d), della legge modifica l'art. 15, comma 2-*octies* del d.lgs. 546/1992, prevedendo che qualora una delle parti abbia formulato o accettato una proposta conciliativa (formulata ad esempio dal giudice), non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio, maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta effettuata. Se è intervenuta conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto.

¹ Il cambio di denominazione opera dalla data di entrata in vigore della legge 130/2022, ovvero dal 16 settembre 2022.

² Art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992.

³ Ipotesi che si può verificare, ad esempio, quando nella stessa giornata e presso la stessa corte di giustizia, il difensore deve partecipare anche ad altre udienze in presenza.

⁴ L' art. 16, comma 4-*bis*, dl 119/2018, precisa che le disposizioni relative all'udienza a distanza si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

La nuova disposizione, rispetto alla normativa precedente, contempla anche la nuova ipotesi di conciliazione proposta dal giudice tributario, oltre a prevedere una maggiorazione del 50% delle spese di lite.

La disposizione in commento non risulta tuttavia di semplice applicazione, potendo ciascuna parte formulare proposte di conciliazione, ivi incluso il giudice. Ciò comporta un differente meccanismo di dimostrazione del giustificato motivo che, nel caso sia il giudice a formulare la proposta, potrà essere immediatamente trasposto in sentenza. Nel caso in cui la proposta sia formulata da una delle parti occorrerà un apposito accertamento giudiziale.

Altra ipotesi è quella in cui nessuna delle due parti in giudizio abbia espresso la volontà di accettare la proposta del giudice tributario, e questo confermi la sua valutazione in sentenza; in questo caso si rientra nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che dovrebbe dar luogo alla compensazione delle spese di lite.

La nuova disposizione si applica dalla data di entrata in vigore della legge e quindi dal 16 settembre 2022.

3. Le spese di lite in caso di rigetto immotivato del reclamo/mediazione

Di particolare importanza è la modifica recata all'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992, ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge, con il quale è stato introdotto il nuovo comma 9-*bis*. Tale comma prevede che **in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale "responsabilità amministrativa del funzionario" che ha "immotivamente" rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.**

Tuttavia, si precisa comunque che per le controversie oggetto di reclamo/mediazione l'art. 15, comma 2-*septies*, del d.lgs. 546/1992 già disponeva che nelle controversie oggetto di reclamo/mediazione, le spese di giudizio fossero maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento, spese che sono ovviamente poste a carico della parte soccombente e quindi dell'ente locale che abbia rigettato la proposta di reclamo/mediazione. **L'elemento di novità è, quindi, nella previsione di una responsabilità amministrativa del funzionario che ha rigettato "immotivamente" il reclamo.**

Si osserva in proposito che la nuova disposizione incide sulla gestione del contenzioso tributario, posto che non tutti i Comuni, di norma, rispondono al reclamo (ricorso), quando questo è palesemente infondato, prassi questa che necessita oggi di essere superata, in quanto la mancata risposta può essere considerata come rigetto immotivato del reclamo.

Tuttavia, se da un lato si riconoscono i fini della disposizione che risulta sicuramente deflativa del contenzioso, dall'altro, vi è il rischio che la norma possa ingenerare un comportamento eccessivamente adesivo da parte dell'ufficio, per evitare un'eventuale responsabilità.⁵

⁵ Questo comportamento appare potenzialmente incentivato da altre disposizioni normative che escludono il danno erariale, per l'accoglimento del reclamo/mediazione. Infatti, sotto il profilo dell'eventuale danno erariale che può derivare dall'accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione, l'art. 39, comma 10, dl 98/2011, dispone che ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 7, dl 78/2010, il quale dispone che con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti, per quel che qui interessa, dal d.lgs. n. 218/1997, dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, la

Nel silenzio della norma, la nuova disposizione, si deve ritenere applicabile a partire dal 16 settembre 2022.

4. I tempi di decisione sulle misure cautelari

L'art. 4, comma 1, lett. f), della legge interviene sui termini di decisione delle istanze cautelari, apportando modifiche all'art. 47, d.lgs. 546/1992.⁶

In particolare, tale disposizione è stata modificata prevedendosi, ora, che l'istanza di sospensione debba essere *“trattata non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza”*.

In precedenza, l'art. 47, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, ora abrogato, prevedeva che la decisione sull'istanza cautelare dovesse essere assunta entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. **Pertanto, i termini massimi di decisione sull'istanza cautelare vengono ridotti da 180 giorni a 30 giorni.**

Anche in questo caso, nel silenzio della norma, la nuova disposizione si deve ritenere applicabile a partire dal 16 settembre 2022.

responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, è limitata alle ipotesi di dolo. In altri termini, la responsabilità del funzionario responsabile in sede di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, con esclusivo riferimento alle valutazioni di diritto e di fatto operate in sede di reclamo e mediazione, è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.

Inoltre, per i Comuni, la condanna al pagamento delle spese di giudizio già rappresenta una possibile fonte di danno erariale, posto che le spese di lite liquidate in sentenza rappresentano sempre un debito fuori bilancio che va riconosciuto con apposita delibera del consiglio comunale, da inviare successivamente alla Corte dei Conti.

⁶ Quest'ultimo prevedeva che il presidente della commissione tributaria doveva fissare con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per “la prima camera di consiglio utile”, disponendo che la data fosse comunicata alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

5. La proposta di conciliazione formulata dal giudice tributario

L'art. 4, comma 1, lett. g), della legge introduce nel processo tributario l'**istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario, limitatamente alle controversie soggette a reclamo.**

Il nuovo art. 48-*bis*.1, d.lgs. 546/1992, dispone che per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute, nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.⁷

Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e quindi dal 16 settembre 2022.

6. Le udienze telematiche

L'articolo 4, comma 4, della legge riformula l'art. 16, comma 4, dl 119/2018, che ora prevede che la partecipazione alle udienze da remoto può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo.

Le udienze tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica e quelle relative alle istanze cautelari si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal [decreto del Direttore generale delle finanze 11 novembre 2020⁸](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020.

⁷ Va rilevato un mancato richiamo espresso all'art. 48-*ter*, d.lgs. 546/1992, che pone limiti all'applicazione delle sanzioni e soprattutto, attraverso il rinvio all'art. 8, del d.lgs. 218/1997, rende applicabile alle altre forme di conciliazione la sanzione prevista dall'art. 15-*ter*, comma 2, dpr 602/1973, norma questa che prevede che in caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà (e quindi per il 45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

E tuttavia si ritiene che tutto l'art. 48-*ter*, che reca disposizioni generali applicabili a tutte le forme di conciliazione (udienza, fuori udienza, su proposta del giudice tributario), sia applicabile anche alla nuova conciliazione e ciò in forza del rinvio che l'art. 48-*ter*, comma 2 effettua all'art. 48-*bis*.

(L'art. 48-*ter* prevede, al primo comma, che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio)

⁸ Decreto che può essere modificato in qualsiasi momento dal direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

Le disposizioni relative alle udienze da remoto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

7. La definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione

L'articolo 5 della legge prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

In merito alla nozione di “liti pendenti”, il comma 4 dispone che *“per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”* e quindi in quelle pendenti alla data del 16 settembre 2022.

La normativa prevede la possibilità di due diverse definizioni:

- a) quelle per le quali l'Agenzia delle entrate risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, con valore della lite non superiore a 100 mila euro, possono essere definite, a domanda della parte contribuente, col pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;
- b) quelle per le quali l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, con valore della lite non superiore a 50 mila euro, possono essere definite col pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia⁹.

La disposizione prevede l'emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per stabilire le modalità di attuazione dell'articolo in commento. Il primo provvedimento è stato emanato il 16 settembre 2022 e ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 5, della legge, approvando contestualmente il modello di domanda per la definizione agevolata, e le relative istruzioni.

L'art. 5, comma 15 della legge prevede, infine, che *«Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»*.

Sul punto va evidenziato, in primo luogo, che la definizione agevolata delle pendenze tributarie in Cassazione è regolata dai commi precedenti dello stesso articolo 5 esclusivamente con riferimento alle controversie nelle quali è attore l'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in estrema sintesi, dei tributi erariali e dei tributi degli enti territoriali la cui gestione spetta esclusivamente all'Agenzia, tipicamente le addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Il comma 15 provvede a colmare questa lacuna permettendo agli enti territoriali di intervenire in modo autonomo. La previsione che ciascun ente *“stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti”* l'attuazione delle disposizioni in commento non costituisce un obbligo in senso stretto, ma indica una obiettiva necessità sulla base di una duplice considerazione: l'intento semplificativo dell'istituto (ridurre le controversie di ultima istanza) e l'elemento equitativo che risulterebbe distorto dall'impossibilità per il contribuente di attivare l'istituto con riferimento alle entrate territoriali.

Inoltre, la norma, nel prevedere che la definizione non sia immediatamente applicabile, ma sia comunque oggetto di recepimento da parte del Comune e degli enti territoriali in genere,

⁹ Quindi non sono definibili le controversie per le quali l'Agenzia delle entrate è risultata totalmente vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio.

induce a ritenere che la regolamentazione della definizione agevolata delle liti pendenti deve essere ricondotta negli ambiti applicativi dettati dalla norma nazionale. In altri termini, non sembra possibile per il Comune, ad esempio, innalzare le percentuali di pagamento della definizione o prevedere la definizione nei casi in cui il Comune sia risultato totalmente vittorioso nei giudizi di merito.

In conclusione, pur osservando che nella disposizione in esame è assente un riferimento di obbligo tassativo, quale ad esempio l'indicazione di un termine perentorio per la regolamentazione (che è invece presente per quanto riguarda gli atti richiesti all'Agenzia), appare opportuno che l'ente locale proceda alla regolamentazione delle modalità di accesso alla definizione agevolata delle pendenze tributarie presso la Corte di Cassazione, tenendo a mente che:

- a) le controversie definibili sono solo quelle pendenti innanzi la Corte di Cassazione che abbiano ad oggetto unicamente la materia tributaria;
- b) la definizione deve essere disciplinata con atto regolamentare, recependo il perimetro e le misure indicate dalla legge per i procedimenti che coinvolgono l'Agenzia delle Entrate;
- c) non c'è alcun termine perentorio di legge per l'adozione del regolamento comunale attuativo, ma, coerentemente con la disposizione prevista per le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, le controversie oggetto di definizione sono individuabili in quelle pendenti al 16 settembre 2022;
- d) l'adozione del regolamento è opportuna, ovviamente solo nel caso in cui l'ente rilevi l'esistenza delle pendenze in questione, pur in assenza di un obbligo espresso.

8. La prova testimoniale

L'articolo 4, comma 1, lett. c), della legge introduce la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, sebbene in forma scritta.

In particolare, viene riscritto il comma 4 dell'art. 7, d.lgs. 546/1992, confermando che non è ammesso il giuramento e prevedendo che la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-*bis* del Codice di procedura civile, e quindi una testimonianza scritta¹⁰. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

¹⁰ L'art. 257-*bis* ("Testimonianza scritta") prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui sopra, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza [disp. att. c.p.c. 103-*bis*] in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

9. La prova della pretesa tributaria

L'articolo 6 della legge modifica l'art. 7 del d.lgs. 546/1992 introducendo il nuovo comma 5-*bis* che prevede che l'amministrazione provi in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

10. Il rinvio pregiudiziale

Nelle bozze del disegno di legge di riforma era inizialmente previsto, con l'inserimento dell'art. 62-*ter*, del d.lgs. 546/1992, l'istituto del "rinvio pregiudiziale in Cassazione" che avrebbe consentito al giudice tributario di chiedere alla Corte di Cassazione l'enunciazione di un principio di diritto, in presenza di determinate condizioni¹¹, ed in particolare:

- a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
- b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;
- c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Corti di giustizia tributarie di primo grado o di secondo grado;
- d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

La legge non ha più disciplinato l'istituto del rinvio pregiudiziale, e, tuttavia, con il d.lgs. 149/2022¹² è stato introdotto un identico istituto nel processo civile.

In particolare, l'art. 3, comma 27, lett. c), introduce l'art. 363-*bis* c.p.c.¹³. ("Rinvio pregiudiziale"), il quale disciplina un istituto simile a quello inizialmente previsto anche per il processo tributario.

¹¹ Si veda la Relazione illustrativa.

¹² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022.

¹³ Si riporta il testo del nuovo art. 363-*bis*:

«Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Circa l'applicabilità dell'istituto del rinvio pregiudiziale, anche al processo tributario si veda la relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, n. 96 del 6 ottobre 2022, nella quale si osserva che la formulazione della legge non pone limitazioni espresse, sicché è possibile ritenere che *«possa rientrare nel termine “giudice di merito” il giudice tributario, sia perché le sue pronunce, com'è noto, sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge, sia perché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice del processo tributario) stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per tutto quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Quindi, in virtù di tale espresso rinvio, dovrebbe applicarsi ai giudici tributari anche l'art. 363-bis c.p.c.. Peraltro, nel progetto di riforma del giudizio tributario era stato introdotto un istituto analogo al rinvio pregiudiziale, poi però eliminato proprio alla luce del rinvio generale previsto dal citato art. 1, comma 2»*.

Va da ultimo precisato che l'istituto del rinvio pregiudiziale si applicherà ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023¹⁴.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.»

¹⁴ Per quanto disposto dall'art. 35, comma 8, legge n. 149/2022.